

AVVISO

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 28 novembre 2013, immediatamente esecutiva, e di prossima pubblicazione, sono state approvate le aliquote e detrazioni IMU per il corrente anno 2013, confermando quelle del 2012 come da stralcio che di seguito si riporta:

<i>Tipologia di immobile</i>	<i>aliquota</i>
<i>abitazione principale e relative pertinenze</i>	4 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del D.L.557/1993	2 per mille
Terreni agricoli	8,00 per mille
Altri fabbricati	10,60 per mille
Aree edificabili	10;60 per mille

E' stata stabilita, come già determinata per l'anno 2012, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, pari ad € 200.00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta. L'importo della detrazione va rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la detrazione prevista è maggiorata di ulteriori € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purchè risieda e dimori abitualmente nell'abitazione di base; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base non può superare l'importo massimo di € 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base

NOVITA' DECRETO IMU - CANCELLAZIONE SECONDA RATA

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 281 del 30 – 11 – 2013 il Decreto Legge (**DL 30 Novembre 2013, n. 133**) che conferma la cancellazione della seconda rata IMU per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- abitazione coniugale assegnata ad uno dei coniugi a seguito di separazione legale e divorzio (art.1 comma 1 lettera b);
- abitazione di personale appartenente alle Forze Armate (art.1 comma 1 lettera c);
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

N.B. Non rientrano nella cancellazione i terreni non previsti dai precedenti riferimenti normativi.

Per problemi di copertura finanziaria è previsto che **il contribuente versi il 40%** della differenza fra aliquota base e aliquota deliberata, nel caso in cui quest'ultima sia maggiore del 4 per mille.